

COMMISSIONI 5ª e 6ª RIUNITE

5ª (Bilancio)

6ª (Finanze e tesoro)

MARTEDÌ 13 MARZO 2012

28ª Seduta

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione

BALDASSARRI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Ceriani.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(3184) Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento

(Esame e rinvio)

Il presidente della 6ª Commissione BALDASSARRI informa le Commissioni riunite che, nella corrente seduta, si procederà allo svolgimento della relazione per le parti di competenza della 6ª Commissione, mentre la relazione del presidente Azzollini, sulle parti di competenza della 5ª Commissione permanente, sarà svolta nella seduta delle ore 14,30 di domani, mercoledì 14 marzo. Comunica quindi le determinazioni che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, delle Commissioni riunite ha assunto all'unanimità nella riunione dell'8 marzo scorso: si è convenuto di dedicare le sedute convocate nella corrente settimana alla discussione sulle linee generali del provvedimento in titolo per concludere tale fase procedurale, in via indicativa, nella seduta delle ore 9 di giovedì prossimo, 15 marzo, con le repliche dei relatori e del rappresentante del Governo.

Ricorda inoltre che il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno è fissato per le ore 13 di venerdì 16 marzo.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il presidente BALDASSARRI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*), relatore per la 6ª Commissione, illustra i contenuti del decreto-legge in esame, che reca disposizioni in materia tributaria, con il dichiarato obiettivo di semplificare le norme, facilitando il rapporto tra fisco e contribuente, e di incrementare l'efficacia dell'azione dell'amministrazione finanziaria e fiscale, nelle sue varie articolazioni, nonché disciplinare vari settori di interesse fiscale, come il catasto, la fiscalità locale e i giochi pubblici. Procede a illustrare le disposizioni di competenza della 6ª Commissione, a partire dall'articolo 1, il quale, ai commi da 1 a 4, prevede che in caso di decadenza dalla rateazione, è possibile accedere, una volta ricevuta la cartella di pagamento delle somme iscritte a ruolo, all'istituto della rateazione per momentanea difficoltà economica, prevista dall'articolo 19, decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Inoltre, modificando le disposizioni relative alla rateazione, viene prevista la possibilità di richiedere rate di ammortamento crescenti e non costanti. Il beneficio verrà meno solo in caso di mancato pagamento di due rate consecutive. Inoltre, con rateizzazione già

accordata, la società Equitalia S.p.A. non potrà più procedere all'iscrizione di ipoteca. Le modifiche, comunque, non interessano i piani di rateazione a rata costante (per somme iscritte a ruolo) concessi prima del decreto.

Gli enti pubblici dello Stato possono, su richiesta del debitore, che versi in situazioni di obiettiva difficoltà economica, con contenzioso in atto ovvero con una rateizzazione già in corso, riconoscerli la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate costanti o variabili.

L'espressione "crediti di natura patrimoniale" sembrerebbe circoscrivere tale disposizione a crediti maturati per l'attività di natura privatistica degli enti pubblici dello Stato. Tale disposizione non trova applicazione in materia di crediti degli enti previdenziali. Sempre all'articolo 1, i commi 5 e 6 consentono ai contribuenti ammessi alle rateizzazioni di debiti tributari di partecipare alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, superando il criterio di inadempienza ai fini della partecipazione alle gare dei soggetti ammessi alla rateizzazione.

Passando all'articolo 2, si sofferma sul comma 1, il quale prevede che, in caso di inosservanza di adempimenti meramente formali da parte del contribuente - in possesso comunque dei requisiti sostanziali - sia possibile presentare le comunicazioni richieste o assolvere agli adempimenti previsti per accedere ad alcuni regimi fiscali speciali ovvero fruire di particolari benefici tributari a termini scaduti (purché entro il termine della prima dichiarazione fiscale utile e in ogni caso prima dell'inizio dell'accertamento). In tal caso, però, si applica una sanzione pari a 258 euro (articolo 11, comma 1, decreto legislativo n. 471 del 1997). Sarebbe opportuno peraltro specificare, anche in via amministrativa, le fattispecie interessate dalla disposizione in commento, facendo presente che non sembrerebbe applicarsi la facilitazione prevista ai casi di domande o comunicazioni la cui scadenza del termine preclude automaticamente la fruizione del beneficio (ad esempio il termine per la presentazione della domanda per fruire del credito d'imposta). Il comma 2 dell'articolo 2 fa salve le domande tardive di iscrizione negli elenchi dei soggetti che partecipano al riparto del 5 per mille dell'IRPEF, nonché le tardive integrazioni documentali (ferma ovviamente la verifica degli ulteriori presupposti per partecipare al riparto). Il comma 3 prevede che in caso di cessione delle eccedenze IRES nell'ambito dei gruppi societari, la mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi del consolidato - compilata dalla società consolidante - dei dati riferibili ai cessionari non determina l'inefficacia della cessione nei riguardi del Fisco. Si applica, però la sanzione nella misura massima prevista. Il comma 4 dispone che la trasmissione delle comunicazioni riguardanti le dichiarazioni d'intento debba essere effettuata entro il termine della prima liquidazione IVA nella quale sono ricomprese le forniture effettuate, in conseguenza delle dichiarazioni d'intento, in sospensione d'imposta invece che entro il 16 del mese successivo alla loro ricezione. Il comma 5 reca modifiche finalizzate ad armonizzare la disciplina fiscale rispetto a quella civilistica in materia di liquidazione e scioglimento delle società di capitali. Il comma 6 semplifica gli adempimenti a carico dei soggetti passivi IVA relativi alla comunicazione delle operazioni, rilevanti ai fini IVA soggette all'obbligo di fatturazione di importo superiore ai 3.000 euro. Limitatamente alle operazioni rilevanti ai fini IVA si prevede la comunicazione dell'importo complessivo delle operazioni attive e passive nei confronti di un cliente o fornitore riferite all'intero anno per il quale sussiste l'obbligo di comunicazione. In sostanza dal 1° gennaio 2012, si reintroduce l'elenco clienti-fornitori. Per le operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica è dovuta solo per le operazioni di importo non inferiore a 3.600 euro, IVA inclusa. Il comma 7 elimina l'obbligo di indicare il domicilio fiscale negli atti presentati all'Amministrazione finanziaria. Il comma 8 introduce la soglia minima di 500 euro per la comunicazione delle

operazioni intercorse con Paesi *black list* (articolo 1 del decreto-legge n. 40 del 2010). I commi 9 e 10 intervengono in materia di accise, prevedendo la facoltà di sostituire la tenuta dei registri cartacei con la trasmissione giornaliera telematica dei dati relativi alle contabilità. I commi 11 e 12 invece introducono semplificazioni nel settore delle birrerie artigianali (fabbriche che hanno una produzione annuale non superiore ai 10.000 ettolitri). In particolare, viene previsto che l'accertamento del prodotto venga effettuato dal depositario sulla base della quantità inviata al confezionamento, eliminando l'installazione di contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni. Il comma 13 reca semplificazioni degli adempimenti per gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio azionate da fonti rinnovabili.

Commenta quindi l'articolo 3, che reca disposizioni di facilitazione per imprese e contribuenti. Il comma 1 prevede che per gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi legati al turismo effettuati presso le imprese italiane che operano nel settore del commercio al minuto dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, residenti al di fuori del territorio dello Stato non trovano applicazione le disposizioni in materia di limiti all'uso del contante (soglia attualmente fissata a 1.000 euro). Vengono poi previste le disposizioni attuative della deroga in parola. I commi 3 e 4 differiscono alla data del 1° maggio 2012 l'efficacia della disposizione che prevede il pagamento di stipendi e pensioni di importo superiore a 1.000 euro tramite strumenti di pagamento elettronico bancari o postali (articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011).

Opportunamente si prescrive un regime di massima pubblicità presso gli sportelli aperti al pubblico degli enti interessati. Inoltre, viene specificato che la nuova disposizione non si applica per chi si è già adeguato aprendo un conto corrente o un libretto di risparmio. La norma è finalizzata a consentire un margine temporale maggiore per l'attuazione di una disciplina della quale occorre attenuare, o meglio, eliminare ogni elemento di difficoltà tenendo conto della platea dei soggetti interessati. Il comma 5 modifica il decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, innovando in materia di limite di pignorabilità di stipendi, salari o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, prevedendo una deroga, per la riscossione a mezzo ruolo, rispetto a quanto previsto dal codice di procedura civile in materia. Pertanto, per importi fino a 2000 euro si fissa il limite di pignoramento di un decimo; per cifre da 2000 e fino a 5.000 euro, il limite è fissato in un settimo. Resta invece ferma la previsione del codice di procedura civile per somme dovute eccedenti i 5.000 euro. Per quanto attiene all'espropriazione immobiliare, si prevede che essa non possa essere avviata per somme dovute inferiori alla soglia di 20.000 euro ovvero se il valore del bene è inferiore alla stessa cifra. Analogamente, l'ente di riscossione non può iscrivere la garanzia ipotecaria per crediti inferiori a 20.000 euro, chiarendosi tra l'altro che lo strumento della garanzia è finalizzata esclusivamente ad assicurare la tutela del credito da riscuotere, non essendo quindi preordinata necessariamente alla procedura esecutiva. I commi 6 e 7 regolano poi l'entrata in vigore della nuova disposizione (articolo 77, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973) e l'abrogazione dell'assetto vigente (articolo 7, comma 2, lettera *gg-decies*, del decreto-legge n. 70 del 2011), che prevede la possibilità di ipotecare i beni di proprietà del debitore in presenza di soglie diverse. I commi 8 e 9, sempre a fini di semplificazione e in considerazione dei modesti importi considerati, prevedono, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011, la possibilità di dedurre, a scelta del contribuente, i costi relativi a contratti con corrispettivi periodici secondo gli ordinari criteri di competenza ovvero con riferimento alla registrazione ai fini IVA dei relativi documenti fiscali. Per evidenti motivi di economicità

dell'azione amministrativa, si prevede il raddoppio della soglia al di sotto della quale l'ente di riscossione abbandona la pretesa tributaria: la soglia di esigibilità di un credito tributario passa dagli attuali 16,53 a 30 euro. Al di sotto di questa cifra non si procederà più con la riscossione dei crediti tributari erariali e locali. Per evitare elusioni e abusi, il nuovo limite non varrà in caso di ripetute violazioni degli obblighi di versamento (commi 10 e 11). Il comma 12 interviene sulle modalità di arrotondamento degli importi indicati nella dichiarazione dei sostituti di imposta, rispetto a quanto previsto per le altre dichiarazioni, incrementando in tal modo la capacità e l'efficacia dei controlli automatici. Il comma 13 apporta modifiche alla disciplina delle officine elettriche, prevedendo, in sintesi, che gli esercenti officine costituite da impianti azionati da fonti rinnovabili, con potenza disponibile non superiore a 100Kw, possano corrispondere le accise mediante canone di abbonamento annuale. Il comma 14 estende anche alle imprese assicurative l'obbligo per banche e intermediari finanziari di trasmettere una serie di dati ed informazioni all'Amministrazione fiscale esclusivamente per via telematica, secondo quanto previsto dall'articolo 11-bis del decreto-legge n. 201 del 2011. Viene abrogata l'imposta di bollo pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie di *money transfer* e altri agenti in attività finanziaria. Si tratta di un'imposta introdotta nel 2011, in controtendenza con gli obiettivi sottoscritti nel corso del vertice G8 di L'Aquila, di facilitare le rimesse all'estero riducendo i costi di trasferimento: l'abrogazione si giustifica anche con l'obiettivo di evitare effetti di spiazzamento ed elusione dell'imposta verso canali di trasferimento non ufficiali (comma 15). Il comma 16 stabilisce che, come già previsto per le Agenzie fiscali, anche i provvedimenti del direttore generale dell'AAMS devono essere pubblicati solo sul sito internet (e non più anche in Gazzetta Ufficiale).

L'articolo 4 reca norme in materia di fiscalità locale. Viene anticipato dal 31 dicembre al 20 dicembre il termine entro il quale le delibere di variazione dell'aliquota dell'addizionale IRPEF devono essere pubblicate sul sito del Ministero dell'economia affinché queste variazioni possano avere effetto dal 1° gennaio dell'anno della loro pubblicazione (comma 1). Si prevede la possibilità di variare le aliquote concernenti l'imposta sulle assicurazioni auto, di competenza delle province, anche a quelle delle Regioni a statuto speciale (comma 2). A partire dal 1° gennaio 2013 il contributo dell'1 per mille della quota di gettito dell'IMU spettante al comune è riversato dallo stesso entro il 30 aprile di ogni anno all'ANCI - IFEL (comma 3). Il comma 4 abroga, a decorrere dall'anno di imposta 2012, le disposizioni che prevedono la sospensione del potere di aumentare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e regionali: si tratta di una norma che supera le incertezze manifestatesi sulla permanenza o meno del blocco delle aliquote e delle tariffe dei tributi in parola, facendo comunque salvi i provvedimenti normativi delle regioni e le deliberazioni delle province e dei comuni, relative all'anno d'imposta 2012, emanate prima della data di entrata in vigore del decreto-legge. I commi 5 e 6 intervengono in materia di trasferimenti agli enti locali, prevedendo, rispettivamente, il trasferimento a comuni delle regioni a statuto speciale delle quote di rimborso per ICI prima casa non versato, dopo l'introduzione dell'IMU, e l'erogazione per il 2012 di trasferimenti di competenza del Ministero dell'interno ancora dovuti. I commi 10 e 11 prevedono la soppressione, nelle regioni a statuto speciale, dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica (per uso abitativo) in favore dei comuni e non delle province, in analogia con quanto già previsto per le regioni a statuto ordinario. Il comma 12, in coordinamento con la deducibilità, ai fini IRPEF, dell'IRAP gravante sul costo del lavoro, introdotta con il decreto-legge 201 del 2011, affida all'Agenzia delle entrate il potere di definire le modalità di presentazione delle istanze di rimborso dell'IRAP relative ai periodi di imposta anteriori al 2012.

Successivamente si sofferma sull'articolo 5, che reca disposizioni in materia di studi di settore, versamenti tributari, sistema informativo della fiscalità ed Equitalia Giustizia. Il comma 1, prevede la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale entro il 30 aprile 2012 (invece che entro il 31 marzo, termine attualmente in vigore), delle eventuali integrazioni agli studi di settore applicabili per il periodo di imposta 2011, al fine di tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, o per aggiornare o istituire indicatori di coerenza economica o di normalità economica. Con i commi 2 e 3 vengono anticipati i termini di versamento dell'imposta di bollo virtuale e delle imposte sulle assicurazioni, dal 30 novembre al 16 aprile di ogni anno. La norma interessa le banche, gli intermediari finanziari, la società Poste S.p.A. e le compagnie di assicurazione. La disposizione recata dal comma 8 dello stesso articolo 5, colma una lacuna normativa disciplinando le modalità di incasso dell'aggio spettante a Equitalia Giustizia S.p.A. in relazione all'utile netto conseguito nella gestione del fondo Unico Giustizia.

L'articolo 6 interviene in materia di attività e certificazioni catastali. Il comma 1 interviene, da un lato, modificando il comma 3 dell'articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, dall'altro, aggiungendo il comma 3-bis al medesimo articolo. Il citato comma 3 individua le competenze istituzionali dell'Agenzia del territorio in materia di Osservatorio del mercato immobiliare. In sostanza, la nuova disposizione recita "l'Agenzia gestisce l'Osservatorio del mercato immobiliare". Si specifica inoltre che - ferme restando le attività di valutazione immobiliare per le amministrazioni dello Stato di competenza dell'Agenzia del demanio - i servizi di valutazione immobiliare e tecnico-estimativi per il settore pubblico allargato, rappresentano una competenza istituzionale dell'Agenzia del territorio; lo svolgimento di tali servizi per le pubbliche amministrazioni richiedenti va inquadrato nelle forme di accordo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che deve prevedere il rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia. Il comma 2 consente all'Agenzia del territorio di procedere alla determinazione di una superficie convenzionale per le unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, ai fini dell'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). I commi 3 e 4 recano disposizioni di semplificazione relativamente alle dichiarazioni concernenti l'uso del suolo. Infine il comma 5 esclude dall'autocertificazione le certificazioni rilasciate dagli uffici dell'Agenzia del territorio attestanti l'elenco delle formalità eseguite sugli immobili.

Dopo aver segnalato l'articolo 7, che reca disposizioni relative al parere del Consiglio di Stato su determinati atti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si sofferma sull'articolo 8, che reca misure di contrasto all'evasione. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 concernono la deducibilità dei costi e spese direttamente utilizzati per il compimento di fatti, atti o attività qualificabili come delitto non colposo. La modifica in questione sostituisce il comma 4-bis dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 con una disposizione più adeguata alla finalità di inibire in modo inequivoco la deducibilità dei componenti negativi di reddito direttamente connessi al compimento delle fattispecie di reato più gravi, evitando che tale indeducibilità possa essere letta come una sanzione impropria, venendo invece la stessa inquadrata come regola generale nell'ambito della determinazione del reddito imponibile. La disposizione di cui al comma 2 intende, da un lato, colpire con una specifica sanzione pecuniaria l'antigiuridicità dell'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (con la sanzione amministrativa dal 25 al 50 per cento dell'ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi) e, dall'altro, salvaguardare il principio costituzionale della capacità contributiva. Viene infine introdotta una disposizione transitoria

(comma 3) che prevede l'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, ove più favorevoli, in luogo di quanto disposto dal previgente comma 4-bis dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, anche per fatti, atti o attività posti in essere prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, facendo comunque salva l'ipotesi in cui i provvedimenti emessi in base al predetto comma 4-bis previgente si siano resi definitivi. Il comma 3 prevede, inoltre, che resta ferma l'applicabilità della presente disciplina per la determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. La disposizione di cui al comma 4 modifica l'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 nella parte che prevede l'utilizzabilità dell'accertamento induttivo nei casi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore o la presentazione dello stesso con dati omessi o infedeli, nonché per l'indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi non sussistenti. La disposizione è finalizzata a contrastare sempre più efficacemente la compilazione non corretta della modulistica degli studi di settore. Il comma 5 prevede l'applicabilità della suddetta modifica normativa agli accertamenti notificati a partire dalla data di entrata in vigore delle stesse mentre la previgente formulazione della lettera d-ter del secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 resta applicabile agli accertamenti notificati in precedenza. Lo scopo che intende perseguire il comma 6 è costituito dall'esigenza di un ulteriore rafforzamento delle garanzie dei crediti erariali. L'intervento si concretizza nell'introduzione della possibilità per la Guardia di finanza di utilizzare lo strumento istruttorio delle indagini finanziarie per approfondimenti connessi alle attività di istituto ed ai fini della effettuazione di proposte, all'Agenzia delle entrate, finalizzate alla richiesta delle misure cautelari di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 472 del 1997. La disposizione di cui al comma 7 prevede l'obbligo di comunicare le infrazioni, in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, non più direttamente all'Agenzia delle entrate, ma alla Guardia di finanza, la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all'Agenzia delle entrate. Il comma 8 introduce la possibilità per l'Agenzia delle entrate di elaborare delle liste selettive contenenti i nominativi di quei contribuenti che sono stati ripetutamente segnalati alla stessa Agenzia o alla Guardia di finanza in merito alla violazione dell'emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale o del documento certificativo dei corrispettivi. La norma sembrerebbe far riferimento alle segnalazioni effettuate dai contribuenti-clienti. La norma di cui al comma 9 ha lo scopo di ottimizzare il procedimento relativo alle partite IVA inattive, prevedendo l'invio automatizzato di una comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate ai titolari di partita IVA che, pur obbligati, non hanno presentato la dichiarazione di cessazione di attività. Con il comma 10 si provvede a unificare i termini per le attività di controllo relativamente alla cedolare secca introdotta dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che ha introdotto per i redditi derivanti dalla locazione degli immobili un regime sostitutivo dell'IRPEF e relative addizionali, dell'imposta di registro e di bollo, ordinariamente dovute ovvero a seguito dirisoluzione o proroghe del contratto. Il comma 11 dell'articolo 8 abroga la facoltà dei soggetti in contabilità semplificata e dei lavoratori autonomi che effettuano operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili di sostituire gli estratti conto bancari alla tenuta delle scritture contabili: l'abrogazione si rende necessaria poiché, a decorrere dal 2013, saranno introdotte altre forme di semplificazione negli adempimenti contabili. Con le disposizioni di cui al comma 12 si introducono modifiche alla disciplina degli accertamenti esecutivi emessi dall'Agenzia delle entrate e avvisi di addebito esecutivi emessi dall'INPS. I commi da 13 a 17 recano disposizioni in materia di

bollo, valori scudati e attività finanziarie all'estero. In particolare il comma 13 prevede espressamente che i conto deposito, bancari e postali, anche se rappresentati da certificati, sono assoggettati all'imposta di bollo proporzionale. La norma, inoltre, chiarisce che per i fondi pensione e sanitari la prevista esenzione dall'imposta di bollo riguarda sia le comunicazioni ricevute che quelle emesse. Viene poi prevista la proroga al 16 maggio del termine di versamento annuale che gli intermediari finanziari devono effettuare con riferimento alle attività finanziarie oggetto di emersione e ancora segretate al 31 dicembre 2011. Con la modifica introdotta nel comma 11 dell'articolo 19 del decreto-legge n. 201 del 2011 (comma 16, lettera *d*), per l'accertamento e la riscossione dell'imposta di bollo speciale dovuta sulle attività finanziarie rimpatriate, nonché per il relativo contenzioso, troveranno applicazione le norme relative alle imposte sui redditi anziché quelle in materia di imposta di bollo. Tale modifica si è resa necessaria al fine di tenere conto delle modalità di applicazione dell'imposta. Si segnalano poi due novità: la prima riguarda la previsione di una esclusione oggettiva (se l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero non supera euro 200) dal pagamento del tributo dovuto dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato per il possesso degli immobili situati all'estero. La seconda modifica introduce specifiche modalità di determinazione del valore su cui è calcolata l'imposta per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni. Per tali immobili il valore è quello utilizzato nel Paese estero ai fini dell'assolvimento di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti o, in mancanza, quello di cui al periodo precedente. Il nuovo comma 15-bis del decreto-legge n. 201 del 2011 (comma 16, lettera *f*) prevede la riduzione dell'imposta, dallo 0,76 allo 0,4 per cento del valore degli immobili, per i soggetti che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati. Sempre con riferimento agli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea, si consente di dedurre dall'imposta patrimoniale dovuta in Italia le imposte di natura patrimoniale e quelle di natura reddituale. Si prevede, inoltre, che per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi dell'Unione europea, l'imposta sul valore delle attività finanziarie sia in cifra fissa e non proporzionale analogamente a quanto previsto dalla normativa domestica. Va segnalato inoltre che il nuovo comma 23-bis dell'articolo 19 del decreto-legge n. 201 del 2011 (comma 16, lettera *i*) chiarisce che relativamente alle attività finanziarie oggetto di scudo fiscale non è comunque precluso l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto, in conformità alla giurisprudenza comunitaria. Le disposizioni di cui ai commi 18, 19, 20 e 21 recano misure di contrasto agli abusi nell'utilizzo dei crediti IVA in compensazione. Il comma 18 prevede che la compensazione del credito IVA annuale o infrannuale se superiore a 10.000 euro annui può essere effettuata esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. Per i riscontri positivi dell'applicazione della legge previgente si è ritenuto di estendere l'uso dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate ad una più ampia platea di soggetti, per le compensazioni IVA relative ai crediti annuali dell'anno d'imposta 2011 e ai crediti infrannuali dell'anno d'imposta 2012. È stato quindi esteso l'obbligo anche ai crediti compresi nella fascia da 5.000 a 10.000 euro annui. Per agevolare il contrasto alle forme di evasione nei confronti dei soggetti che utilizzano la veste giuridica degli enti non commerciali per mascherare vere e proprie imprese commerciali, viene favorito (con il comma 22) l'accesso finalizzato alle verifiche. Con il comma 23 allo scopo di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa viene soppressa l'Agenzia per le

organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le sue funzioni sono attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Procede a illustrare i contenuti dell'articolo 9, finalizzato a potenziare l'accertamento in materia doganale. La disposizione di cui al comma 2 si rende necessaria per chiarire alcuni dubbi interpretativi insorti a seguito della liberalizzazione del mercato elettrico (che ha sancito la separazione tra l'attività di distribuzione e quella di vendita) circa le fatturazioni dei dati di consumo. Il comma 3 prevede che i crediti dello Stato costituiti da risorse proprie tradizionali siano equiparati, ai fini del codice civile, relativamente ai privilegi, ai crediti dello Stato per l'imposta sul valore aggiunto.

Indi si sofferma sull'articolo 10, concernente il potenziamento dell'accertamento in materia di giochi. I commi da 3 a 7 prevedono disposizioni in materia di scommesse ippiche. In particolare con l'adozione di un regolamento *ex* articolo 17 della legge n. 400 del 1988, finalizzato ad apportare le occorrenti modificazioni e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, si tende a razionalizzare e rilanciare il settore, anche attraverso una riorganizzazione delle attività poste in essere dai soggetti istituzionali coinvolti nella relativa gestione (Ministero per le politiche agricole, ASSI e AAMS). Il comma 4, interviene in tema di posta unitaria minima delle scommesse ippiche. Per quanto attiene al comma 5, si segnala in particolare (alla lettera *b*) la riduzione delle somme dovute dai concessionari per porre termine alla questione relativa ai "minimi garantiti" per le quali esistono diverse pronunce di lodo arbitrale, peraltro sfavorevoli all'Amministrazione, avverso le quali è stato proposto appello. Segnala peraltro l'ampiezza della disposizione delegata ai sensi del comma 3 rispetto ai microinterventi dei commi 4 e 5. Il comma 8 abroga la norma che prevede che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) con decreti direttoriali possa disporre l'attivazione di nuovi giochi di sorte legati al consumo. Il comma 9 prevede che le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare le maggiori entrate di cui al decreto-legge n. 138 del 2011, sono quelle del decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 12 ottobre 2011. In particolare tale decreto è stato impugnato e sospeso, in sede giurisdizionale, da una pluralità di concessionari. Lo stesso, introducendo una serie di interventi incrementativi del prelievo in materia di giochi, nonché nuove formule di gioco, concorreva in modo preponderante ad assicurare, per il triennio 2012-2014, la previsione di maggiori entrate complessive per 1,5 miliardi di euro annui.

L'articolo 11 reca una serie di modifiche in materia di sanzioni amministrative. Con il comma 1 si introduce una specifica sanzione pecuniaria, invece della deducibilità, per l'ipotesi di omessa comunicazione delle minusvalenze realizzate su partecipazioni immobilizzate non aventi i requisiti *pex* e delle minusvalenze su dividendi non tassati. I commi 2 e 3 recano modifiche di coordinamento. Per rafforzare la deterrenza delle norme poste a presidio della correttezza e della completezza delle dichiarazioni doganali, occorre elevare l'attenzione delle categorie professionali e degli operatori economici che agiscono nel commercio internazionale. Con il comma 4 si stabiliscono nuovi criteri di calcolo per la sanzione amministrativa se i diritti di confine accertati sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza degli stessi supera il cinque per cento. La norma così riformulata rappresenta un presidio per le condotte che pur non essendo ascrivibili a fattispecie penalmente rilevanti, costituiscono un grave pregiudizio per la scorrevolezza dei traffici e per l'efficienza dei controlli. I commi 5 e 6 rafforzano la deterrenza delle norme poste a presidio della correttezza e della completezza delle dichiarazioni in materia di accise, elevando l'attenzione dei soggetti obbligati che operano nei settori dei prodotti energetici,

dell'alcool e delle bevande alcoliche e dell'energia elettrica. Occorre rafforzare il dispositivo sanzionatorio, rendendolo più adeguato agli importi dell'imposta in questione e alla necessità di disporre di dati significativi per i controlli. Il comma 7 è finalizzato ad inasprire le sanzioni catastali, nel caso in cui i soggetti intestatari delle unità immobiliari, alle quali è stata attribuita la rendita presunta, non presentino gli atti di aggiornamento catastale. Il comma 8 prevede modifiche al decreto legislativo n. 195 del 2008 recante norme in materia valutaria, rafforzando le potestà e gli strumenti di controllo di condotte illecite.

Infine, l'articolo 12 riguarda il contenzioso in materia tributaria e la riscossione. Con i commi 1 e 2 viene modificata la disciplina delle procedure per le controversie doganali. Per quanto riguarda la presentazione d'istanza di revisione all'accertamento doganale i commi 3 e 4 recano modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, relativamente all'esecuzione delle sentenze del giudice tributario.

Riservandosi un più ampio intervento in sede di replica, ritiene doveroso anticipare alcune considerazioni di merito sul valore e il significato del decreto-legge. In particolare, pur non disconoscendo la rilevanza degli interventi da esso previsti, sottolinea tuttavia che l'attività di analisi e di intervento da parte del Senato nell'ambito dell'ordinamento tributario non possono sicuramente limitarsi alla tipologia delle misure proposte dal Governo, dal momento che esse sembrano avere un impatto alquanto contenuto sulle criticità del sistema fiscale nel suo complesso. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.